



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Soccombenza reciproca: quando va ravvisata?

La soccombenza reciproca di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa riguardante una domanda articolata in un unico capo. Va ravvisata dunque sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

NDR: in argomento Cass. 2381/2009, 21684/2013 e 3438/2016.

Tribunale di Milano, sentenza del 24.6.2020, n. 3663

...omissis...

Rigettate le istanze istruttorie delle parti, non rilevanti in considerazione delle rispettive prospettazioni e dei documenti prodotti, sulle conclusioni come precisate alla successiva udienza del 28 gennaio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

Si segnala che entrambi i termini, scadenti nel periodo della sospensione dal 9.3.2020 al 12.5.2020, disposta dall'art. 83 D.L. 17.3.2020 n.18, come modificato dall'art. 36 D.L. 8.4.2020 n.23, convertito in L. 24.4.2020 n.27, hanno ripreso a decorrere dal 12.5.2020.

Solo parte attrice, nonostante la sospensione, ha provveduto al deposito della conclusionale nel termine inizialmente assegnato.

Nel rispetto dei nuovi termini, anche parte convenuta ha depositato comparsa conclusionale ed entrambe le parti, le repliche.

La prospettazione dell'attore è fondata, nei limiti risarcitori di cui in seguito.

È pacifico che il 29.10.2016 sulla pagina Facebook *omissis*. Il commento si inserisce in uno scambio di post nei quali il *omissis* criticava l'operato del sindaco e della sua amministrazione, richiamandosi anche al contenuto di alcuni articoli di giornale a firma *omissis*.

Invero il contenuto degli scritti difensivi e le produzioni documentali di entrambe le parti, mettono in evidenza l'insanabile contrasto, quantomeno a livello politico, tra il sig. *omissis* e il sig. *omissis*, risalente nel tempo e protrattosi nel corso degli anni con maggiore o minor vigore ma comunque mai sopito.

Tuttavia la reciprocità e la asprezza del prolungato conflitto tra le parti non possono giustificare l'uso di espressioni gratuitamente offensive e lesive dell'onore e della reputazione del contraddittore, anche (e a maggior ragione) quando non diretto destinatario della comunicazione, come nel caso di specie.

È opportuno ricordare che anche per l'inserimento in internet e in spazi di social network, seppure non accessibili a chiunque ma ai soli iscritti, di post/commenti dal contenuto lesivo dell'onore e della reputazione trovano applicazione gli stessi limiti affermati dalla giurisprudenza in materia di stampa al fine di realizzare un ragionevole bilanciamento tra i diritti all'onore ed alla reputazione e la libertà di opinione e manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), che dei primi costituisce il c.d. limite esterno quando venga esercitata secondo precisi criteri. (cfr. Cass. n. 18174 del 25/08/2014).

Espressione della manifestazione del pensiero è il diritto di cronaca, inteso come il diritto di raccontare tramite mezzi di comunicazione di massa accadimenti reali in considerazione dell'interesse che rivestono per la generalità dei consociati, rispetto al quale devono ricorrere le tre note condizioni (Cass. civ. n.14822/12): la verità oggettiva (Cass. civ. n.25157/08; Cass. civ. n.8953/06; Cass. civ. n.6877/00; Cass. civ. n. 5947/97), o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e verifica delle fonti (Cass. civ. n.9458/2013; Cass. civ. n.2751/07; Cass. civ. n.2271/05; Cass. civ. n.23366/04); la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire la c.d. pertinenza (Cass. civ. n. 23366/04; Cass. civ. n.5259/1984); la forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la c.d. continenza, "posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire; deve essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio; deve essere redatto nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone (Cass. n.5259/1984)" (Cass. civ. n.14822/2012 e cfr. anche Cass. civ. n.25739/2014).

Nel caso in esame ancor più rileva l'esercizio del diritto di critica, anch'esso espressione della libertà di manifestazione del pensiero, che consiste nella comunicazione di giudizi, opinioni, valutazioni e come tale si fonda su una interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti.

Risolvendosi quindi nel diritto di esprimere personali considerazioni, anche dissenzienti, il criterio di verità va riferito non tanto all'opinione espressa quanto ai fatti ed ai comportamenti attribuiti e quindi assunti quale presupposto per la loro valutazione in chiave critica.

Inoltre, "in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di critica, stabilire se lo scritto rispetti il requisito della continenza verbale è valutazione che non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica." (Cass. n.15433/2013).

Rispetto all'esercizio del diritto di cronaca è consentito l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo e il limite della continenza è attenuato per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti narrati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere (Cass. n.465/96), anche se lesive della reputazione altrui, purché strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento preso di mira (Cass. n.12420/08; Cass. n.28411/08).

Va infine ricordato che se la narrazione di determinati fatti è esposta insieme ad opinioni del dichiarante, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione del bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, è ravvisabile nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza di quella interpretazione del fatto oggetto di critica, ma la libertà di elaborazione ed interpretazione deve comunque partire da dati fattuali corrispondenti al vero. Ciò sta a significare che è legittimo che un giornalista offra al pubblico la propria personale lettura di plurimi avvenimenti, collegandoli tra loro, anche se ciò possa portare a delineare le persone coinvolte in modo negativo. La libera manifestazione del pensiero e delle opinioni in chiave critica non può tuttavia prescindere da una corretta esposizione dei fatti e dalla loro verità effettiva o anche solo putativa.

Ritiene questo giudice che nel caso di specie il convenuto, con il suo commento, abbia superato i limiti della corretta manifestazione del proprio pensiero, servendosi di espressioni dal contenuto offensivo, come la definizione di *omissis* come pseudo giornalista, di portata già di per sé denigratoria e svilente dell'attività professionale del *omissis*, caricata anche dalla palese grave accusa di persona collusa, espressione che in quel contesto (richiamo alla gestione precedente) ha una non equivoca portata di accusa di persona non solo vicina ad ambienti illeciti, ma con essi in accordo e connivente.

Affermazioni e allusioni affatto estranee allo scopo di replicare alle critiche di *omissis* e che esulano dall'esercizio del diritto di cronaca, non rispondono ad alcun interesse pubblico alla loro conoscenza e si risolvono in gratuite offese ad un soggetto estraneo a una legittima modalità di espressione del proprio pensiero.

Si rileva inoltre che il convenuto adombra che il nome *omissis* si nasconda altro soggetto, non risultando alcun residente con tali generalità nel comune di Pieve Emanuele: circostanza in ogni caso non rilevante e, anche ove dovesse risultare veritiera, in alcun modo può valere a giustificare, neppure in parte, la reazione del convenuto gratuitamente offensiva e denigratoria nei confronti di terzi.

Va dunque affermata la natura lesiva dell'onore, della reputazione e della persona di *omissis*.

L'attore ha chiesto la condanna del convenuto al "risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patienti".

Quanto ai danni patrimoniali, è sufficiente rilevare che non è stato provato, e prima ancora neppure indicato, quale pregiudizio di natura economica sarebbe derivato al *omissis* dalla pubblicazione del post in questione.

Per il danno non patrimoniale, è ormai pacifico in giurisprudenza che ciò che è risarcibile è il danno c.d. conseguenza, che va allegato e provato dalla parte e, se ritenuto sussistente dal giudice, liquidato in via equitativa. Questa conclusione è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite con la sent. n.26972/2008 che, richiamando le note sentenze gemelle della Suprema Corte nn. 8827 e 8828 del 2003 afferma che: "il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di 'danno evento'. La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo".

Ad un simile ragionamento non sfugge il danno all'onore, all'immagine e alla reputazione personale professionale di cui è causa.

La Suprema Corte ha ribadito, con sentenza n. 20558/2014, che "il danno alla reputazione e all'immagine, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, è un danno - conseguenza che richiede, pertanto, specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento".

La stessa giurisprudenza di legittimità si è pronunciata, inoltre, su un caso in cui era in rilievo un danno all'immagine per un ingiusto protesto con la recente ordinanza n.21865/2013 nella quale ha affermato che "il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento" (come peraltro già affermato nella precedente pronuncia n.12929/2007, e ancor più di recente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n.4443/2015 e con l'ordinanza n.31537/2018).

Anche in materia di diffamazione a mezzo stampa, la Suprema Corte ha affermato che "il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici" (Cass. n.24474/2014, anche sent. n.7471/2012).

Pertanto, il danno deve essere allegato e provato dalla parte che ne chiede il risarcimento.

Nella memoria conclusiva la difesa dell'attore ha richiamato e condiviso i suddetti principi, senza tuttavia indicare in modo puntuale quali conseguenze dannose sarebbero derivate al *omissis* dalle affermazioni del *omissis*, né su quali piani (limitandosi a un generico richiamo alla propria reputazione personale e professionale) né in che termini esse avrebbero inciso sui diritti della persona. Anche in un tale contesto di limitata allegazione, è comunque possibile ravvisare una eco negativa dei commenti del *omissis* determinante un danno suscettibile di risarcimento, con ricorso ai criteri presuntivi fondati sulla diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (richiamati nella pronuncia della Suprema Corte n. 13153 del 2017 indicata dalla difesa attorea; anche Cass. ordinanze n. 25420 del 26/10/2017 e n. 4005 del 18/02/2020).

Si rileva che dal doc.2 *omissis*.

Si stima equo liquidare la somma di E 5.000,00 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al pagamento.

Ricorrono ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

La soccombenza reciproca di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa riguardante una domanda articolata in un unico capo (Cass. ord. n.22381/2009; Cass. ord. n.21684/2013 e ancor più di recente Cass. sent. n.3438/2016).

Va ravvisata dunque sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

Nel presente giudizio, è stata accolta la sola domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e in misura significativamente inferiore alla richiesta: si configura quindi una ipotesi di soccombenza reciproca in una delle forme indicate.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento delle domande dell'attore, condanna *omissis* al pagamento in favore di *omissis* della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

